

## PROVVEDIMENTO N. 2415 DEL 30 MARZO 2006

**Disposizioni in materia di calcolo del margine di solvibilità. Modifiche al Provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322.**

### L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

**VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;

**VISTO** il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativo alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private, e, in particolare l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004 n. 2322 recante istruzioni di vigilanza e nuovi prospetti del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione;

**PREMESSO** che i criteri generali delle modifiche apportate dal presente provvedimento alla disciplina del margine di solvibilità sono stati oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006;

**RITENUTO** che l'assoggettamento di un'impresa di assicurazione alla vigilanza supplementare, a livello di settore assicurativo o di conglomerato finanziario, costituisce un efficace strumento per l'eliminazione del computo multiplo del capitale, e che si ritiene opportuno evitare duplicazioni dei calcoli;

**CONSIDERATA** la necessità di emanare istruzioni al fine di attuare le disposizioni della direttiva 2002/87/CE, recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relative all'eliminazione del computo multiplo attraverso il trattamento delle partecipazioni e degli altri strumenti detenuti in enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE o in imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/CEE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE;

**CONSIDERATA** l'utilità di applicare per l'eliminazione del citato computo multiplo le disposizioni relative alla vigilanza supplementare a livello di settore assicurativo ove mutuabili ed, in particolare, per le nozioni di impresa controllante o partecipante le disposizioni generali di cui al titolo I del decreto legislativo 17 aprile 2001 n. 239 e, per le disposizioni ed i criteri applicativi del calcolo di solvibilità corretta, l'articolo 11 comma 2, l'articolo 28 ed il capo II del titolo IV del medesimo decreto;

**CONSIDERATA** la necessità di modificare i prospetti dimostrativi del margine di solvibilità che le imprese di assicurazione dovranno allegare al proprio bilancio di esercizio;

### ***Dispone***

#### Articolo 1

##### *Modifiche al Provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322*

1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui agli allegati nn. 2 e 3 del Provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322 sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento.

#### Articolo 2

##### *Allegati 3 e 4 ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità*

1. Le imprese di assicurazione controllanti o partecipanti in enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE o in imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/CEE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE e che:
  - non sono soggette a vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione in quanto non sono controllanti né partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione di stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;oppure
  - non sono state identificate come capogruppo di un conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142integrano i prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui all'articolo 1 con l'allegato 3, qualora redigano il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni, e con l'allegato 4, qualora redigano il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese che esercitano le assicurazioni e le operazioni nei rami vita.

Articolo 3  
*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2005.

Art. 4  
*Pubblicazione*

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)